Nelle cause riunite promosse da

S.A. Usines Émile Henricot, con sede in Court Saint-Étienne (Belgio),

rappresentata dal suo Consiglio d'amministrazione,

assistita dall'avv. Van Hecke, del Foro di Bruxelles e professore nell'Università di Lovanio,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. André Elvinger, Grand'Rue 84 (causa 23-63);

S.A. métallurgique d'Espérance-Longdoz, con sede in Liegi,

rappresentata dal Direttore generale e dal segretario generale,

assistita dall'avv. J. Mertens de Wilmars, del Foro di Anversa,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso l'avv. E. Arendt, Rue Willy Goergen 6 (causa 24-63);

S.A. Compagnie des forges de Châtillon, Commentry e Neuves-Maisons, con sede in Parigi,

in persona del Vicepresidente-direttore generale,

assistita dall'avv. Jean-Pierre Aron, del Foro di Parigi,

e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso la Chambre syndicale de la sidérurgie française, Bd. Joseph II, 49 (causa 52-63);

ricorrenti,

contro

l'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

rappresentata dai suoi consulenti giuridici, professor Giulio Pasetti-Bombardella e dottor Italo Telchini, in qualità di agenti,

e con domicilio eletto nei suoi uffici, Place de Metz 2, Lussemburgo,

convenuta,

cause aventi ad oggetto, allo stato degli atti, la ricevibilità dei ricorsi delle società sopramenzionate, le quali hanno presentato le seguenti domande:

a) una domanda d'annullamento delle decisioni individuali adottate nei loro confronti dall'Alta Autorità e contenute nelle lettere in data 5 e 8 aprile 1963, decisioni riguardanti l'imponibile delle ricorrenti agli effetti della perequazione del rottame importato e la determinazione dell'importo di conseguenza dovuto (cause 23, 24 e 52-63);

b) una domanda d'annullamento, presentata in quanto occorra, della decisione dell'Alta Autorità n. 7-63, in data 3 aprile 1963 (causa 23-63);

c) in via subordinata, una domanda di risarcimento del danno causato da un asserito illecito della Comunità (cause 23, 24 e 52-63);

d) in via ancor più subordinata, la domanda diretta ad ottenere la designazione di uno o tre periti con l'incarico di presentare alla Corte una relazione riguardante in ispecie l'entità del danno (causa 24-63),

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, *Presidente,*

Ch. L. Hammes, A. Trabucchi, *Presidenti di Sezione,*

L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt *(relatore)* e W. Strauss, *giudici,*

Avvocato generale : K. Roemer,

Cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Gli antefatti

In relazione a varie pendenze e dopo ripetute trattative con i servizi dell'Alta Autorità, le ricorrenti ricevevano da quest'ultima delle lettere (in data 5 ed 8 aprile nella causa 23-63 e 8 aprile nelle cause 24 e 52-63) che fissavano il loro imponibile agli effetti della perequazione del rottame importato e indicavano, in base alle nuove aliquote dei contributi stabilite dalla decisione 7-63, gli importi che avrebbero dovuto essere versati sul conto dell'Alta Autorità « entro il 31 maggio ».

La lettera inviata il 5 aprile 1963 alla S.A. Usines Émile Henricot (causa 23-63) è del seguente tenore :

« Riceverete prossimamente un prospetto riguardante la vostra posizione attuale nei confronti dei consorzi emarginati. A questo proposito desideriamo precisarvi quanto segue.

Nel compilare il prospetto abbiamo preso come punto di partenza le quantità di rottame d'acquisto di cui alla vostra lettera del 31 gennaio 1963.

In conformità alle decisioni dell'Alta Autorità, abbiamo esentato una quota di rottame d'acquisto proporzionale alla produzione di acciaio grezzo per getti. Ciò è stato fatto indistintamente per tutte le imprese della Comunità che producono contemporaneamente acciaio per getti e acciaio per lingotti.

Tenuto conto di questa esenzione, il vostro imponibile è attualmente di... Il prospetto, suddiviso in periodi di conteggio, è allegato alla presente.

Teniamo tuttavia a formulare qualche riserva circa l'imponibile sopramenzionato, in attesa dell'esito del controllo che la Società anonima fiduciaria svizzera di Basilea è stata incaricata di effettuare presso di Voi. »

Le lettere inviate l'8 aprile 1963 sono identiche, con la sola eccezione del capoverso riguardante il prospetto. Il loro contenuto è il seguente :

« La decisione n. 7-63 dell'Alta Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* del 6 aprile 1963 fissa i tassi riveduti dei contributi per la perequazione del rottame importato e assimilato, in virtù delle decisioni nn. 22-54, 14-55, 26-55, 3-56, 2-57 e 16-58 per il periodo aprile 1954-marzo 1959.

In applicazione di tale decisione e con le riserve previste dalla stessa, è stato redatto un prospetto completo che tiene conto di tutti i crediti, i debiti e gli interessi di codesta Impresa e che viene trasmesso in allegato alla presente. Il prospetto si suddivide in due parti : la prima è redatta con riferimento alle decisioni nn. 22-54, 14-55, 26-55, 3-56 e 2-57 (gestione della Cassa di Perequazione del Rottame Importato — abbreviato C.P.F.I.), mentre la seconda riguarda la decisione n. 16-58 (gestione della Cassa di Lussemburgo). Una nota esplicativa è allegata al prospetto stesso.

Lo scopo di tale prospetto è di ravvicinare il più possibile il conto di codesta Impresa alla sua situazione definitiva. La soluzione di certi problemi attualmente ancora pendenti potrà tuttavia apportare alcune ulteriori variazioni.

Sulla base di questo prospetto aggiornato al 31 maggio 1963, il conto di codesta Impresa si articola come segue : .....

Ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 7-63, codesta Impresa è invitata ad effettuare il versamento di : ..... entro il 31 maggio 1963 sul conto dell'Alta Autorità presso una delle banche designate nell'articolo anzi detto. »

Queste lettere, inviate raccomandate con ricevuta di ritorno, erano accompagnate da una nota esplicativa e portavano un numero di riferimento « da citare all'atto del pagamento ».

Le ricorrenti hanno impugnato dette lettere e proposto inoltre delle domande subordinate.

Il 20 giugno 1963 l'Alta Autorità ha eccepito in via preliminare, a norma dell'articolo 91 del Regolamento di procedura, l'irricevibilità dei ricorsi d'annullamento e delle domande subordinate.

II — Le conclusioni delle parti relative alla ricevibilità dei ricorsi

A norma dell'articolo 91 del Regolamento di procedura, l'*Alta Autorità* ha concluso, nelle cause 23 e 24-63, chiedendo alla Corte di dichiarare irricevibili, senza entrare nel merito, i ricorsi d'annullamento proposti l'8 e il 20 maggio 1963 dalle ricorrenti e di dichiarare di conseguenza inammissibili le domande di risarcimento presentate dalle stesse, in quanto connesse e subordinate ai primi e comunque per mancanza di interesse attuale ad agire. Nella causa 52-63, l'Alta Autorità ha concluso chiedendo alla Corte di dichiarare irricevibili le domande proposte col ricorso del 10 maggio 1963, « sia in via principale, sia in via subordinata ».

In risposta all'eccezione, la *ricorrente nella causa 23-63* ha concluso, formulando ogni più ampia riserva, che la Corte voglia :

« 1) dare atto alla ricorrente che essa si rimette alla Corte circa la questione se la lettera del 5 aprile 1963 sia una decisione ai sensi dell'articolo 33 del Trattato;

2) porre le spese a carico della convenuta ».

La *ricorrente nella causa 24-63* conclude che la Corte voglia :

« dare atto alla ricorrente che essa si rimette alla Corte :

1) circa la questione se sia il caso di statuire sulla sola eccezione d'irricevibilità ovvero si debba rinviare al merito;

2) per quanto riguarda la fondatezza dell'eccezione;

dare atto alla ricorrente che l'Alta Autorità ha dichiarato che, prima di adottare una decisione esecutiva, essa esaminerà le osservazioni della ricorrente e motiverà la propria decisione su questo punto;

porre in ogni caso le spese a carico dell'Alta Autorità ».

La *ricorrente nella causa 52-63* ha concluso che la Corte voglia :

« respingere l'eccezione d'irricevibilità tratta dalla circostanza che il ricorso contiene due domande diverse per la causa e per l'oggetto;

dare atto alla ricorrente che l'Alta Autorità ha assicurato che riesaminerà la controversia tenendo conto delle osservazioni della ricorrente;

dare atto alla ricorrente che, stando così le cose, essa si rimette al prudente apprezzamento della Corte circa la questione se l'atto impugnato sia una decisione;

qualora la Corte si pronunci in senso negativo, cioè dichiari irricevibile il ricorso nel suo complesso, porre le spese a carico dell'Alta Autorità, in conformità all'articolo 69, paragrafo 3, seconda comma, del Regolamento di procedura ».

III — Gli argomenti delle parti

SULLE DOMANDE D'ANNULLAMENTO

1. *Le lettere di cui è causa*

L'*Alta Autorità* assume che le lettere impugnate non hanno natura di decisione, non soddisfacendo esse le precise condizioni poste dalla decisione 22-60 del 7 settembre 1960.

Le decisioni non sono state notificate secondo le modalità contemplate in detta decisione; contengono un semplice conteggio con espressa riserva di modifiche in esito a controlli da effettuarsi, e sarebbero soltanto un « invito » a pagare, non già una ingiunzione implicante eventuali sanzioni; non sarebbero atte a ricevere, da parte delle autorità nazionali, la formula esecutiva di cui all'articolo 92 del Trattato. Esse sono accompagnate da una nota esplicativa la quale confermerebbe il carattere provvisorio della richiesta di pagamento e conterrebbe l'invito a presentare eventuali osservazioni; non costituirebbero quindi « l'ultimo avviso » dell'amministrazione, dopo esaurite tutte le possibilità di trattative amichevoli; la maggior parte delle imprese non le avrebbe considerate come decisioni.

Le *ricorrenti* prendono atto delle dichiarazioni dell'Alta Autorità e dichiarano di rimettersi al prudente apprezzamento della Corte circa la questione se l'atto impugnato sia una decisione. Esse pongono tuttavia in rilievo gli aspetti che potevano far ritenere che le lettere di cui trattasi avessero tale natura, in ispecie il loro carattere perentorio, la fissazione di una data precisa per il pagamento e il contenuto effettivo della nota esplicativa. A sostegno della loro tesi esse si richiamano alla giurisprudenza della Corte (causa 14-59).

2. *La decisione 7-63*

L'*Alta Autorità* rileva che la domanda, presentata « in quanto occorra » dalla ricorrente nella causa 23-63 e diretta contro la decisione 7-63, va considerata come un'eccezione d'illegittimità formulata in modo così impreciso da non possedere i requisiti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, del Regolamento di procedura e da dover quindi essere dichiarata inammissibile. L'eccezione d'illegittimità dovrebbe seguire la sorte della domanda d'annullamento proposta in via principale. L'articolo 33, secondo comma, del Trattato prescriverebbe che il ricorrente, ove voglia impugnare una decisione generale, denunci lo sviamento di potere nei suoi confronti : ciò non sarebbe stato fatto nella specie.

SULLE DOMANDE DI RISARCIMENTO E PER LA NOMINA DI PERITI, PROPOSTE IN VIA SUBORDINATA

Nelle cause 23 e 24-63 l'*Alta Autorità* assume che, nell'attuale stadio del procedimento, le domande subordinate dovrebbero subire la stessa sorte delle domande principali, in forza del principio che l'accessorio segue il principale.

L'eccezione d'irricevibilità sollevata contro la domanda principale, precludendo la discussione nel merito, impedirebbe di esaminare la fondatezza della domanda subordinata e toglierebbe qualsiasi attualità all'interesse che le ricorrenti assumono sarebbe leso qualora gli atti impugnati fossero legittimi.

Nella causa 52-63 l'Alta Autorità sostiene d'altro lato che, in base alle norme vigenti nei vari Stati membri, il ricorso col quale fossero state presentate due domande, diverse ed anzi contraddittorie quanto al « petitum » ed alla « causa petendi », sarebbe irricevibile nel suo complesso o quanto meno sarebbe inammissibile la domanda subordinata.

La *ricorrente nella causa 24-63* ammette la connessione fra la domanda d'annullamento e la domanda di risarcimento.

La *ricorrente nella causa 52-63* ribatte che l'assunto della convenuta è in pieno contrasto con la giurisprudenza della Corte (sentenza *Fives-Lille-Cail*, *Racc.* VII, p. 576).

SULLE SPESE

Va rilevato che le tre ricorrenti hanno chiesto che sia applicato l'articolo 69, paragrafo 3, secondo comma, del Regolamento di procedura e che le spese siano poste a carico dell'Alta Autorità.

L'Alta Autorità ha concluso per la reiezione di questo capo della domanda.

IV — Il procedimento

La fase scritta relativa all'eccezione d'irricevibilità si è svolta ritualmente. Le cause 23, 24 e 52-63 sono state riunite ai fini della discussione orale e della pronuncia sull'eccezione d'irricevibilità. Il 30 settembre 1963 la Corte ha rivolto una domanda all'Alta Autorità, la quale ha risposto il 10 ottobre. La discussione ha avuto luogo il 10 ottobre 1963. Il 16 ottobre 1963 l'avvocato generale K. Roemer ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati irricevibili e che le spese siano poste a carico dell'Alta Autorità.

IN DIRITTO

È assodato che il 5 e, rispettivamente, l'8 aprile 1963, i servizi dell'Alta Autorità hanno inviato alle ricorrenti delle raccomandate

con ricevuta di ritorno; con tali lettere le ricorrenti sono state invitate a versare, entro il 31 maggio 1963, i contributi dovuti al consorzio di perequazione per il rottame importato.

Nel timore che il contenuto della lettera pervenutale potesse essere considerato come una decisione ai sensi del Trattato C.E.C.A., ciascuna delle imprese destinatarie ha impugnato questa asserita decisione chiedendo in via subordinata, a carico dell'Alta Autorità, il risarcimento del danno. La S.A. Usines Émile Henricot ha inoltre impugnato, « a fini cautelativi », la decisione dell'Alta Autorità 7-63 del 3 aprile 1963, mentre la S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz ha chiesto subordinatamente alla Corte di disporre una perizia, eleggendo uno o più periti, per far luce su alcune questioni che essa ha prospettato.

L'Alta Autorità ha eccepito in via pregiudiziale la irricevibilità dei ricorsi.

SULLA RICEVIBILITÀ DEI RICORSI

A sostegno della sua eccezione l'Alta Autorità ha dedotto che le lettere del 5 e dell'8 aprile 1963 non sono decisioni e non possono quindi essere impugnate. Su questo punto le ricorrenti si sono rimesse al prudente apprezzamento della Corte.

Va quindi stabilito se le lettere in contestazione siano decisioni ai sensi dell'articolo 14 del Trattato. Da questo articolo emerge che l'Alta Autorità « adotta » decisioni, « obbligatorie in ogni loro elemento ».

Con la decisione 22-60 l'Alta Autorità ha ritenuto necessario determinare « in modo vincolante » la forma e ha indicato le condizioni che essa si impegnava a rispettare nell'emanare i suoi provvedimenti. Nella « comunicazione » pubblicata immediatamente dopo (*G.U. delle Comunità Europee*, p. 1250/60) essa ha dichiarato che, ove queste condizioni non siano soddisfatte, gli interessati possono « dedurne che si tratta di un atto non vincolante ».

Pur considerando opportuno che siano rispettate le condizioni adeguatamente determinate dall'Alta Autorità ed atte a consentire ai governi, agli organi comunitari ed alle imprese d'identificare le decisioni in base alla loro forma, la Corte non ritiene tuttavia si possa negare tale natura a un atto amministrativo cui manchi un elemento di forma non essenziale qualora l'atto possieda i requisiti sostanziali di una decisione prescritti dal Trattato.

A norma dell'articolo 14, le decisioni sono adottate dalla Alta Autorità, vale a dire collegialmente dai suoi membri.

D'altro lato, in quanto « obbligatorie in ogni loro elemento », esse devono apparire destinate a produrre effetti giuridici per i loro destinatari.

Il significato stesso della parola indica che la decisione costituisce l'atto finale dell'iter interno all'Alta Autorità e rappresenta quindi la manifestazione definitiva della sua volontà.

La doverosa tutela giuridica degli interessati implica infine che essi siano in grado di identificare in base alla sua semplice forma una decisione gravida di conseguenze giuridiche così rilevanti, prima fra le quali la fissazione di un termine tassativo per l'impugnazione. Perché un atto abbia valore di decisione è soprattutto necessario che i destinatari siano in grado di comprendere chiaramente di trovarsi di fronte ad un atto di tale natura.

Dalle considerazioni sopra svolte risulta che la decisione deve presentarsi come un atto del collegio dell'Alta Autorità destinato a produrre effetti giuridici, il quale rappresenti lo stadio finale del procedimento interno presso l'Alta Autorità e mediante il quale questa statuisca definitivamente, in forma che consenta di identificarne la natura. Non può essere quindi considerato come una decisione un atto che, in ispecie, non risulti deliberato e adottato dall'Alta Autorità e che non rechi la firma di uno dei suoi membri.

Nella specie, ad onta della sua apparenza imperativa, la lettera in contestazione non può avere il valore di una decisione a norma del Trattato. Nulla infatti permette di ritenere che essa sia stata deliberata e adottata collegialmente dall'Alta Autorità; le ricorrenti

sono state semplicemente « invitate » ad effettuare il pagamento e, in base « alla nota esplicativa » allegata alla lettera di cui trattasi, a presentare le loro eventuali osservazioni.

I ricorsi sono pertanto irricevibili.

L'impugnazione proposta dalla S.A. Usines Émile Henricot, a fini cautelativi, avverso la decisione 7-63 del 3 aprile 1963, segue le sorti della domanda principale e va pure dichiarata irricevibile.

SULLA RICEVIBILITÀ DELL'AZIONE DI DANNI

Le società ricorrenti hanno proposto nei loro ricorsi, in via subordinata, delle domande di risarcimento danni basate su un asserito illecito (faute de service) dell'Alta Autorità; la sola S.A. Métallurgique d'Espérance-Longdoz ha chiesto inoltre che la Corte disponga una perizia ai fini di stabilire l'entità del danno che essa avrebbe subito.

La già dichiarata irricevibilità dei ricorsi d'annullamento, irricevibilità che discende dal fatto che non vi è alcuna decisione dell'Alta Autorità, osta all'esame delle domande subordinate e determina l'irricevibilità dell'azione di danni.

LE SPESE

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2 del Regolamento di procedura, le spese van poste a carico della parte soccombente qualora ne sia fatta richiesta. La convenuta non ha formalmente concluso in tal senso e pertanto le ricorrenti, pur essendo rimaste soccombenti, non possono essere condannate a rifondere alla controparte le spese da essa incontrate, e questa dovrà pertanto sopportarle.

Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 3 del Regolamento di procedura, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rifondere all'altra la totalità od una parte delle spese da essa incontrate. Il tono imperativo delle lettere che han dato origine alle cause, ribadito dalle modalità della loro trasmissione, ed il

termine di pagamento in esse contenuto erano di per sé atti a far sorgere nelle ricorrenti un equivoco sulla natura delle lettere stesse; l'Alta Autorità col suo comportamento ha quindi determinato le ricorrenti a proporre ricorso a tutela dei loro diritti ed essa deve sopportare la maggior parte delle spese di causa.

Si pongono pertanto a carico dell'Alta Autorità i tre quarti delle spese incontrate dalle ricorrenti.

Per questi motivi,

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali delle parti;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visti gli articoli 14 e 33 del Trattato della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.C.A.;

Visto il Regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee ed in ispecie gli articoli 69 e 91;

LA CORTE

disattesa ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1. **I ricorsi proposti dalla S.A. Usines Émile Henricot (23-63), dalla S.A. métallurgique d'Espérance-Longdoz (24-63) e dalla S.A. Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons (52-63) sono irricevibili.**

2. L'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sopporterà le spese da essa incontrate, e vengon posti a suo carico i tre quarti delle spese incontrate dalle ricorrenti, rimanendo a carico di queste ultime il rimanente quarto.

Così deciso a Lussemburgo il 5 dicembre 1963.

DONNER HAMMES TRABUCCHI

DELVAUX ROSSI LECOURT STRAUSS

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 5 dicembre 1963.

Il Cancelliere *Il Presidente*

A. VAN HOUTTE A. M. DONNER